

ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DI IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA'
DI AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ARCHIVIAZIONE

La Giunta Camerale,

visto lo Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 17.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge n. 39 del 3.2.1989 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 452 del 21.12.1990, che disciplinano l'attività di agente di affari in mediazione;

visto l'art. 73 del D. Lgs. n. 59/2010, il quale ha soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione, stabilendo che i richiami a detto ruolo contenuti nella legge n. 39/1989 si intendono riferiti alle iscrizioni nel Registro delle Imprese e nel R.e.a.;

considerato, peraltro, che permangono alla Giunta Camerale le funzioni relative ai provvedimenti disciplinari, in caso di violazione dei doveri di correttezza professionale nell'esercizio dell'attività da parte degli agenti di affari in mediazione, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 452/1990;

visto l'esposto pervenuto il 14.12.2010 da parte di Edoardina Estini e Rosanna Estini, nei confronti delle agenzie immobiliari Gruppo Casa Voghera sas di Michela Carazzina e c., con sede in Voghera – Via XX Settembre n. 41/ bis, e Studio Voghera Fides di Astori Maria Laura con sede in Voghera - Via XX Settembre n. 48;

rilevato che l'esposto si riferisce a un affare riguardante la vendita di un'unità immobiliare ubicata in Voghera – Via del Popolo n. 10, per il quale viene riferito quanto segue:

1. Gruppo Casa Voghera sas di Michela Carazzina e c. – le esponenti imputano al comportamento dell'agenzia la mancata vendita dell'appartamento al Sig. Copa, che all'epoca dei fatti era il locatario della medesima unità immobiliare;
2. Studio Voghera Fides di Astori Maria Laura – le esponenti lamentano la pretesa, da parte dell'agenzia, di riscuotere l'intera provvigione, nonostante la conclusione dell'affare sia avvenuta tramite l'intervento determinante di altro intermediario di Stradella;

considerato che, per quanto riguarda l'agenzia Gruppo Casa sas, la descrizione delle circostanze attinenti il caso in questione non contiene alcun elemento che individui uno specifico nesso causale tra la mancata vendita e il comportamento da parte dell'agenzia immobiliare, né in generale si rileva una condotta censurabile della medesima;

vista la documentazione pervenuta dallo Studio Voghera Fides in data 4.4.2011 e 12.4.2011 (in atti rispettivamente prot. CCIAA n. 7049/2011 e prot. CCIAA n. 7582/2011);

rilevato, in merito alle vicende riferibili allo Studio Voghera Fides, che la titolare Astori Maria Laura evidenzia che l'accordo tra l'acquirente e la parte venditrice è stato raggiunto a seguito del suo intervento, come dimostrato dalla richiesta inviata dall'Avv. Fogliani Antoniazzi alla Sig.ra Estini Rosanna il 3.6.2010, a seguito della quale è stato versato l'importo della provvigione;

valutata tutta la documentazione pervenuta e considerato che da essa non emergono elementi che comprovino un comportamento professionalmente scorretto da parte delle agenzie immobiliari;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di archiviare gli atti a carico degli agenti di affari in mediazione;
2. di omettere la pubblicazione del presente provvedimento per motivi di riservatezza.

=====